

Informazioni legali

Attraverso lo studio della filiazione naturale e delle modalità di riconoscimento della stessa ammesse dal nostro legislatore è possibile comprendere come avviene l'evoluzione dei modelli di organizzazione della famiglia in seno alla struttura sociale e parimenti valutare il tipo e l'adeguatezza della risposta del sistema normativo.

Nel nostro ordinamento la posizione di figlio naturale è riconducibile a tre diverse fattispecie

- il figlio nato da genitori non uniti in matrimonio
- il figlio che, a causa del legame di parentela che esiste tra i propri genitori, non può essere riconosciuto (figli frutto di incesto)
- i figli che, non essendo stati riconosciuti dai propri genitori, non hanno il possesso di status.

Con la riforma del diritto di famiglia del '75 il nostro legislatore, pur facendo un passo avanti rispetto al passato, eliminando il precedente divieto di riconoscere i figli cd. adulterini, non ha tuttavia compiuto se non una meramente formale equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi.

Di fatto, nel momento stesso in cui qualifica le due distinte categorie utilizzando diversi aggettivi, reitera nella sostanza una disparità di trattamento che ancora emerge prepotentemente, allorché la legge stessa attribuisce un primato allo status di figlio legittimo, considerandolo più favorevole di quello di figlio naturale.

La stessa disciplina relativa all'attribuzione del cognome costituisce già una delle prime manifestazioni di diversità fra le due categorie di figli, laddove, in particolare è stato affermato ricorrentemente, in seno a procedimenti per l'attribuzione del cognome a figli naturali, che, in dette ipotesi, non essendovi una famiglia legittima da tutelare, il cognome assolve principalmente ad una funzione privatistica, quale elemento identificativo della persona.

Non solo: anche in tema di legami di parentela che si acquistino in seguito al riconoscimento i due status recano ancora profonde differenze.

L'art. 258 c.c. stabilisce che il genitore che effettua il riconoscimento pone in essere un atto di accertamento individuale che non può coinvolgere l'altro genitore, con conseguente possibilità di interpretazione giurisprudenziale insensatamente discriminante a danno della filiazione naturale, laddove in passato si è sostenuto che mentre i figli legittimi sono parenti ad ogni effetto, quelli naturali, avrebbero singole porzioni di parentela e solo nei confronti di alcuni soggetti, per il resto questi sarebbero solo figli del proprio genitore.

Dette residuali disparità, tuttavia, potrebbero essere destinate a scomparire fra non molto.

Sono state infatti presentati disegni di legge (fra i quali si ricorda il n° 2514 del 12/04/07) che si pongono l'obiettivo di eliminare ogni forma e criterio discriminante, per rendere operativo il principio, da più parti invocato, secondo il quale “ i figli sono tutti figli e basta.

Da tempo, nei vari paesi dell'Unione Europea è in atto una tendenza verso una uniformità fra tutti gli status di figli.

Nel nostro Paese il lento e faticoso cammino verso una riforma profonda dei principali istituti che disciplinano il diritto di famiglia non è ancora stato completato: il retaggio del passato legato ad un favore per la condizione di figlio legittimo, ancorato alla visione di famiglia, intesa esclusivamente come unione fondata sul matrimonio, con tutte le ben note conseguenze legate alla preoccupazione di conservazione del patrimonio familiare, i cui riverberi si sono avvertiti in particolare nel regime delle successioni, sta per cedere ormai il passo al definitivo mutamento della percezione sociale del fenomeno filiazione, rispetto alla quale il diritto non può che adeguarsi, eliminando, a partire dai segni lessicali, indicanti un difforme trattamento, ogni differenza tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli nati nel matrimonio, poiché spesso i mutamenti culturali iniziano proprio dai termini che si adoperano.

Siamo, quindi, in attesa di una vera rivoluzione copernicana in cui finalmente siano posti al centro dell'attenzione, non più i diritti della famiglia, e quindi l'adulto, il genitore, bensì l'uomo, quale essere umano dotato di diritti sin dalla nascita, e soprattutto soggetto degno di rispetto ed affetto, di cure ed educazione qualsivoglia sia la circostanza in cui è venuto al mondo, dovendosi davvero intendere il momento nascita come evento di per sé neutro, così come proclama l'art. 21 1° co. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 07/12/2000, la cui disposizione è stata ripetuta nell'art. II-81 della Costituzione Europea che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata appunto sulla nascita.